



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 128 DEL 12/12/2019**

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 -

L'anno **2019**, addì **12** del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

		Presenti/Assenti
TAGLIASACCHI ANDREA	SINDACO	Presente
BECHELLI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE	ASSESSORE	Presente
PELLEGRINI ILARIA	ASSESSORE	Assente
PEDRESCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. CUGURRA ANTONELLA ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett.a, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. TAGLIASACCHI ANDREA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza a norma dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza, secondo l'art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE FINANZIARIO
Anno: 2019
Numero: 2018

OGGETTO

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 -

- Premesso che il Capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Visto l'art. 42, comma 2, lett. f del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, per il quale è esclusa la competenza del Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali;
- Vista la deliberazione della G.C. n. 78 del 28/11/2017 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018;
- Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, con il quale viene stabilito che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e i regolamenti, è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;
- Visto che con la legge di stabilità n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) è stata inoltre abrogata l'IMUS, ovvero l'imposta Municipale secondaria prevista dal d.lgs. 23/2011 art. 11 (federalismo Municipale) che doveva accorpare le tasse comunali sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap e Tosap) l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa) e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019) e ritenuto necessario, anziché confermare, provvedere alla modifica delle tariffe ai sensi del comma 919;
- Tenuto conto che, la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali anno 2020 è al momento fissata al 31/12/2019;
- Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 13 c. 15 D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;

- Visto l'art. 4 comma 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito nella L. 26/04/2012 n. 44 che ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

- Vista la delibera di giunta comunale n°103 del 22/11/2019 di approvazione imposta pubblicità e diritto di pubbliche affissioni per l'anno 2020 e ritenuto dover procedere alla sostituzione della stessa con la presente;

D E L I B E R A

1) di approvare per l'anno 2020 le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, come da seguente specifica:

a) Pubblicità ordinaria (artt. 12 e 7, C. 2, 6 e 7)

1) Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art.12 comma primo):

per ogni metro quadrato e per anno solare	(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa	€ 13,63
	(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa	€ 11,36

per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari a un decimo (art.12 comma 2°)

(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa	€ 1,36
(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa	€ 1,14

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie la tariffa base viene maggiorata del 100%:

per ogni metro quadrato e per anno solare	(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa	€ 27,27
	(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa	€ 22,72

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari a un decimo (art.12 comma 2°)

(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa	€ 2,73
(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa	€ 2,27

3) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100%.

4) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

b) Pubblicità effettuata con veicoli (artt. 13 e 7 C. 2, 6 e 7)

1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare

(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa	€ 13,63
(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa	€ 11,36

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa ed illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a) 3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° Gennaio di ogni anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Tariffa	€ 74,37
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Tariffa	€ 49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle altre categorie	Tariffa	€ 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del d.lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo Mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 c.1,2,3)

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

Per ogni metro quadrato e per anno solare	(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa € 39,66
	(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa € 33,05

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art.12 - 2° Comma)

(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa € 3,97
(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa € 3,31

Per durata superiore a 3 /tre) mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c).1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) Pubblicità con proiezioni (art. 14 c..4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, dalla superficie adibita alla proiezione è pari a:

Tariffa € 2,07

Tale tariffa si applica per i primi 30 (trenta) giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera pari a:

Tariffa € 1,04

e) Pubblicità con striscioni e mezzi similari (art. 15 c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

(superfici oltre 1,00 mq.)	Tariffa	€ 13,63
(superfici fino a 1,00 mq.)	Tariffa	€ 11,36

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15 c.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

Tariffa € 49,58

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art.15 c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Tariffa € 24,79

h) Pubblicità varia (art.15 c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitario dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

Tariffa € 2,07

i)Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art.15 c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

Tariffa € 6,20

l) Riduzioni dell'imposta (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

m) Esenzioni dall'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'articolo 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

n) Modalità di applicazione dell'imposta (art. 17)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

o) Dichiarazione e pagamento dell'imposta (artt. 8 e 9)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Misura del diritto (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1) per ogni fogli di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:
per i primi 10 giorni

(superfici oltre 1,00 mq.) **Tariffa € 1,24**

(superfici fino a 1,00 mq.) **Tariffa** € **1,03**

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione

(superfici oltre 1,00 mq.) **Tariffa** € **0,37**

(superfici fino a 1,00 mq.) **Tariffa** € **0,31**

2) per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il diritto è maggiorato del 50%;

3) per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

6) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

b) Affissione d'urgenza (art. 22 c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo per ogni commissione pari a:

Tariffa € **25,82**

c) Riduzione del diritto (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine dell'art.13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214;

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
TAGLIASACCHI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2018/2019

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 -

Il Responsabile del Settore SETTORE FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Castelnuovo di Garfagnana, 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LUCCHESI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA**
(Provincia di LUCCA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2018/2019**

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Castelnuovo di Garfagnana, 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LUCCHESI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p. IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 12/12/2019

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 -

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa DINI VIVIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)